

**Comparto:**  
Sanita'

**Area:**  
Dirigenti

**Istituto:**  
Congedi dei genitori

**Data:**  
26/06/2007

**Quesito:**  
03 CCNL 10 febbraio 2004  
Art. 15 CCNL entrambe le aree

**Quali permessi retribuiti al 100% vanno concessi al dirigente in caso di parto plurimo?**

**Risposta:**

In merito al permesso retribuito al 100% per i primi 30 gg di vita del bambino in caso di parto plurimo, si fa presente che a tutt'oggi il Dipartimento della funzione pubblica non ha ritenuto di emanare alcun parere sulla materia.

**Comparto:**  
Sanita'

**Area:**  
Personale non dirigente

**Istituto:**  
Congedi dei genitori

**Data:**  
23/03/2004

**Quesito:**  
06 CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001  
Art. 17 - Congedi dei genitori

**In caso di parto gemellare la disciplina prevista dall'art. 17, comma 2, lett. c), ossia la totale remunerazione dei primi trenta giorni di congedo parentale per astensione facoltativa, spetta una sola volta o per ogni figlio gemello?**

**Risposta:**

Il D.Lgs. 151/2001, pur prevedendo che il congedo parentale in oggetto compete per ogni bambino, non ha espressamente disciplinato il caso di parti plurimi, al contrario di quanto previsto per i riposi giornalieri della madre.

Per ciò che attiene il beneficio di maggior favore previsto dalla norma contrattuale in esame (cioè il mantenimento del 100% della retribuzione per i primi trenta giorni), esso ha dunque mantenuto la precedente correlazione con "l'evento parto" per cui, anche in presenza di parti plurimi, compete una sola volta, cumulativamente per entrambi i genitori.

Tuttavia, per completezza di informazione, si informa che questa Agenzia ha inoltrato al Dipartimento della Funzione pubblica una richiesta di parere sull'argomento della moltiplicazione del periodo di ex astensione facoltativa in relazione al numero di figli gemelli il cui esito sarà tempestivamente portato a conoscenza di tutte le aziende non appena perverrà. In ogni caso, a prescindere dall'interpretazione finale della disposizione di legge non sembra possibile che il trattamento economico dei primi trenta giorni di congedo retribuibili per intero per disposizione contrattuale, sia suscettibile – allo stato - di moltiplicazione in quanto non sorretto da una idonea previsione dei relativi costi.

**Comparto:**  
Sanita'

**Area:**  
Personale non dirigente

**Istituto:**  
Congedi dei genitori

**Data:**  
23/03/2004

**Quesito:**  
07 CCNL INTEGRATIVO DEL 20 SETTEMBRE 2001  
Art. 17 - Congedi dei genitori

**E' possibile cumulare nello stesso anno solare i benefici di cui all'art. 17, comma 2, lett. c) e quelli previsti dalla lett. d) del medesimo comma 2, ossia, rispettivamente, la remunerazione intera per i primi trenta giorni di congedo parentale per astensione facoltativa e per i primi trenta giorni di assenza per malattia del bambino di età inferiore a tre anni?**

**Risposta:**

Si tratta di due distinti istituti che, nella loro riformulazione, incidono sullo stesso arco temporale; pertanto viene meno il divieto di cumulo preesistente. Di conseguenza è possibile che un genitore fruisca nello stesso anno di sessanta giorni di assenza retribuita, di cui trenta per congedo parentale per astensione facoltativa e trenta per malattia del figlio.